



4 aprile 2019

---

# **Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione**

## Commento alle disposizioni

Messa in vigore parziale della modifica del 14 dicembre 2018 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (18.026; Norme procedurali e sistemi d'informazione)

---

## **1. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa**

### **Art. 52 lett. e**

Questa modifica meramente formale introduce nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) la nozione di espulsione giudiziaria.

Inoltre, il testo francese deve essere adeguato nel senso che l'espulsione penale non deve essere eseguibile («vollziehbar»), ma passata in giudicato («rechtskräftig»), in corrispondenza con i testi tedesco e italiano.

### **Art. 64 titolo e cpv. 3, 65 titolo e cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>, 65a titolo, 65b titolo, e 65c titolo**

Il campo d'applicazione personale di questi articoli è adeguato all'articolo 31 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; FF 2018 6655) e all'articolo 61 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31; FF 2018 6655) facendovi figurare, analogamente agli altri rifugiati, anche i rifugiati oggetto di un'espulsione giudiziaria nonché gli apolidi riconosciuti, quelli ammessi provvisoriamente e quelli oggetto di un'espulsione giudiziaria.

Il titolo della sezione 4 è anch'esso adeguato in tal senso.

### **Art. 71g**

Il rinvio al capoverso 2 dell'articolo 102a LStrI è sostituito per rimandare correttamente al capoverso 4.

### **Art. 86 cpv. 1**

Analogamente all'articolo 99 capoverso 2 LStrI, anche l'articolo 86 capoverso 1 deve precisare che la decisione cantonale può essere limitata nella durata o legata a condizioni e oneri.

## **2. Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto**

### **Art. 31 cpv. 3**

Ormai l'articolo 65 capoverso 2 LStrI non abilita più la SEM a emanare e notificare rifiuti d'entrata, bensì direttamente le autorità competenti in materia di controllo di confine. Questo capoverso non ha pertanto più ragione d'essere.

## **3. Ordinanza 3 sull'asilo**

### **Art. 1a lett. l**

L'articolo 1a dell'ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3; RS 142.314) elenca i diversi sistemi d'informazione utilizzati dalla SEM nel quadro dell'esecuzione dei suoi compiti legali nel settore dell'asilo.

FM-Tool, il nuovo sistema di gestione dei termini nel quadro della procedura d'asilo, deve pertanto essere menzionato in questo articolo (per maggiori dettagli, cfr. il commento all'art. 1k OAsi 3 qui sotto).

### **Art. 1e**

#### *Capoverso 1*

Per poter seguire gli sviluppi nel versamento delle somme forfettarie e valutare cambiamenti a lungo termine occorre effettuare valutazioni statistiche. L'attuale termine di conservazione dei dati impedisce di effettuare analisi a lungo termine. Il previgente capoverso 3 va pertanto abrogato.

#### *Capoverso 2*

Per poter effettuare diverse valutazioni statistiche a lungo termine sui sussidi federali occorre prevedere la registrazione di dati personali supplementari nella banca dati.

#### *Capoversi 3 e 4*

Affinché i Cantoni possano comprendere e verificare il calcolo delle somme forfettarie che la Confederazione è tenuta a versare, i collaboratori dei servizi cantonali incaricati di gestire tali somme forfettarie devono poter consultare i dati riguardanti il loro Cantone. Dato che dopo quattro anni non sono più effettuati adeguamenti, non occorrono verifiche complementari da parte dei Cantoni.

#### **Art. 1j cpv. 2<sup>bis</sup>**

I rappresentanti legali possono già oggi accedere, nella banca dati, al loro piano d'impiego. Invece i fornitori di servizi incaricati di assicurare la consulenza e la rappresentanza legale secondo l'articolo 102f capoverso 2 LAsi non possono gestire i dati di tutti i collaboratori della loro organizzazione (generalità e piani d'impiego). Il nuovo capoverso colma questa lacuna.

#### **Art. 1k**

In relazione alla nuova legge sull'asilo (procedura d'asilo celere, in vigore dal 1° marzo 2019) si intende permettere alla SEM di gestire pendenze, compiti e termini relativi ai richiedenti. L'idea è di pianificare e controllare con uno strumento (sistema informatico) lo stato di avanzamento della procedura d'asilo, in modo da poter rispettare i nuovi termini previsti.

La tabella riassuntiva è utilizzata da diversi tipi di utenti. Intende permettere loro di nascondere le colonne per essi non rilevanti e di procedere a una cernita nelle colonne (come possibile in Excel). Offre semplicemente una panoramica dei dati aggiornati. Non è possibile modificare i dati nel FM-Tool; le modifiche vanno infatti effettuate nei sistemi fonti dei dati (MIDES, SIMIC [e eAsilo], DOPO).

Il FM-Tool può essere utilizzato soltanto dagli utenti già autorizzati a visualizzare questi dati tramite MIDES o SIMIC. Come finora, le informazioni rilevanti per la gestione dei termini nel contesto delle procedure d'asilo sono salvate nei sistemi SIMIC (e eAsilo), DOPO e MIDES.

Attualmente vi è soltanto una sincronizzazione limitata tra i sistemi MIDES, SIMIC (e eAsilo) e DOPO. Di conseguenza, per eseguire determinati compiti occorre cercare e aggiornare manualmente informazioni da diversi sistemi.

Per limitare questo onere supplementare e i conseguenti errori, è previsto uno scambio automatico di dati. Ad esempio, i dati necessari per poter pianificare le audizioni devono poter essere indicati automaticamente in DOPO in modo da permettere di fissare una data. Una volta fissata, la data dell'audizione deve essere trasmessa a MIDES, di modo che la corrispondente pratica possa essere aperta e possa essere registrato un divieto d'uscita per il richiedente interessato. La data dell'audizione sarà trasmessa anche a eAsilo, in modo da creare un nuovo compito per il collaboratore competente,

che compaia nella lista delle sue pratiche pendenti. Finora queste operazioni dovevano essere eseguite manualmente.

### **Allegato 5 (catalogo dei dati MIDES)**

Dal 1° marzo 2019 la SEM è tenuta a stipulare un'assicurazione malattie per tutti i richiedenti l'asilo che soggiornano più di tre mesi in un centro federale d'asilo (CFA); il contratto assicurativo è concluso con effetto retroattivo a partire dalla data di deposito della domanda d'asilo. In concreto significa che dopo un soggiorno di tre mesi in un CFA una domanda di assicurazione è inviata alla cassa malati, che conferma l'inizio dell'assicurazione attribuendo un numero di polizza. Tutte le fatture mediche si riferiranno a questo numero. Il contratto assicurativo si estingue al momento dell'uscita dal CFA.

Dato che serve a gestire le pratiche durante il soggiorno del richiedente nel CFA, MIDES si presta per coprire il nuovo processo di assicurazione malattia e per registrarvi in particolare il numero di polizza.

Queste informazioni possono essere utilizzate da tutti i collaboratori dei CFA.

In ogni CFA, questi dati sono gestiti centralmente da un profilo di amministratore. Gli altri utenti disporranno soltanto di un diritto di lettura (se sono autorizzati a consultare le generalità registrate nel sistema).

Sul piano tecnico, i dati sono salvati in SIMIC ma non potranno essere consultati in questo sistema. MIDES richiama i dati personali registrati in SIMIC (che funziona sullo sfondo).

Il campo della polizza è indicato soltanto nella maschera «Dati personali» del sistema MIDES.

### **Allegato 6 (interfacce FM-Tool)**

La tabella figurante in questo allegato disciplina le interfacce tra i sistemi SIMIC, MIDES, DOPO e FM-Tool.

## **4. Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri**

### **Ingresso e art. 2 titolo**

Queste modifiche meramente formali tengono conto della suddivisione dell'articolo 59 LStrI in tre articoli distinti e della nuova competenza attribuita al Consiglio federale in materia di termini di registrazione.

## **5. Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione**

### **Art. 4 cpv. 4**

La norma ISO 8859-1 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) non deve figurare in un testo d'ordinanza. Si tratta infatti di una misura tecnica. Inoltre, ogni modifica di questa norma implicherebbe una modifica dell'ordinanza. Questo capoverso va pertanto abrogato. Il regolamento sul trattamento SIMIC stabilirà tuttavia che i dati sono registrati nel SIMIC secondo questa norma.

## **Art. 5**

L'obbligo di notificare nel SIMIC i dati di cui al capoverso 1 di questo articolo incombe alle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, mentre l'obbligo di notificare i dati di cui al capoverso 2 spetta alle autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro.

Per tenere conto delle specificità cantonali in materia di ripartizione dei compiti tra queste diverse autorità, occorre adeguare l'articolo 5 per permettere sia alle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri sia a quelle preposte al mercato del lavoro di notificare i dati di cui al capoverso 1. La lettera a di questo capoverso è stata modificata per tenere conto anche delle decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro (attuale cpv. 2 lett. b) ed è stata aggiunta la lettera l (attuale cpv. 2 lett. a).

L'attuale capoverso 3 è ora il capoverso 2, senza alcuna modifica di fondo.

### **Allegato I (catalogo dei dati SIMIC)**

#### *eAsilo: permessi elettronici secondo il diritto d'asilo (n. IV)*

Il progetto eAsilo, avviato nel 2013, mira a sostenere lo svolgimento delle procedure d'asilo della SEM fornendo un fascicolo elettronico che includa elementi del trattamento elettronico dei casi. A metà 2014 un sistema di questo tipo è stato introdotto con successo presso il centro di procedura di Zurigo (fase pilota). La fase pilota è stata avviata a metà 2016 nella sezione Ritorno e a inizio 2018 a Perreux. Attualmente eAsilo si fonda sul sistema SIMIC-eARB e comprende elementi simili, che sono stati adeguati al settore dell'asilo.

In linea di massima hanno accesso al sistema eAsilo i collaboratori dell'ambito direzionale Asilo, della divisione Ritorno e della sezione Documenti di viaggio cui compete l'esecuzione delle procedure. Ad essi si aggiungono i collaboratori dell'ambito direzionale Pianificazione e risorse che eseguono i lavori di supporto necessari (p. es. scansione/stampa, trattamento della posta). Inoltre, anche il Tribunale amministrativo federale (TAF) dispone di un accesso. I citati collaboratori della SEM e del TAF hanno accesso alle pratiche aperte (lettura e scrittura) e chiuse (lettura).

#### *Luogo di nascita (n. VI. 2. a.)*

Il campo «luogo di nascita» fa parte dei dati sull'identità della persona. Le autorità cantonali e comunali di polizia (CP) hanno già accesso a questo dato nel settore dell'asilo ma non in quello degli stranieri. Questa differenza è ingiustificata. Si tratta di una lacuna che va colmata conferendo un accesso in vista della consultazione in rete.

#### *Caso medico (n. VI. 3. c.)*

La menzione «caso medico» prevista ai nuovi articoli 4 capoverso 1 lettera f della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; RS 142.51) e 99a capoverso 3 lettera f LAsi permetterà una migliore ripartizione tra i Cantoni dei richiedenti l'asilo che devono beneficiare di assistenza sanitaria. L'articolo 9 capoverso 2 lettera a LSISA designa le autorità che possono consultare o trattare i dati e l'articolo 17 lettera a LSISA prevede una delega di competenze al Consiglio federale in materia di diritti d'accesso. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza SIMIC (art. 4 cpv. 3).

Questa menzione è prevista anche nel sistema d'informazione MIDES destinato ai centri di registrazione e di procedura e agli alloggi negli aeroporti. L'articolo 99b LAsi

designa le autorità che possono consultare o trattare i dati e l'articolo 99d capoverso 2 lettera c LASI prevede una delega di competenze al Consiglio federale in materia di diritti d'accesso. I dettagli sono disciplinati nell'OAsi 3 (art. 1i).

Un'interfaccia tra SIMIC e MIDES è prevista per questo campo al fine di assicurare che questa informazione sarà identica per ogni utente di ciascuno di questi sistemi (cfr. nuovo art. 99a cpv. 4 LASi).

#### *Contributo speciale (n. VI.3.c.)*

Finora le informazioni sul contributo speciale versato, sull'importo residuo e sul restante periodo di assoggettamento al contributo speciale erano trasferite nel SIMIC tramite il sistema di gestione Contributo speciale. Dato che questo sistema non è più in esercizio dopo l'abolizione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa, in futuro queste informazioni dovranno essere rilevate manualmente dai collaboratori incaricati del prelievo sui valori patrimoniali. A tal fine, i collaboratori della SEM della sezione Sorveglianza finanziaria e tassa speciale devono poter accedere in modalità trattamento (B) ai dati «Contributo speciale».